



## Deliberazione n.60 del 17/09/2013

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1997, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

### Schema di deliberazione n.20 del 17/09/2013

#### Verbale n.24

#### Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	X	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	X	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	X	<input type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Costantino Vespasiano**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo statuto della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 51, comma 4 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto:” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche, ed in particolare, l’articolo 12;
- VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 7, recante disposizioni per la predeterminazione dei criteri per la concessione di benefici economici;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 “Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale. e successive modifiche”;;
- VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il dpr 28 dicembre 2000, n.445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n.3 avente per oggetto: “Art. 39 L.R. 6/2002 – Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale – Approvazione” e successive modifiche;

VISTA la propria deliberazione 19 giugno 2013, n.36 avente per oggetto: “Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”;

RAVVISATA la necessità di disciplinare in modo compiuto la procedura di concessione ad enti pubblici e privati di contributi economici da parte del Consiglio regionale, regolamentando in modo puntuale: gli ambiti di intervento, i soggetti destinatari, le procedure di assegnazione, liquidazione e verifica, nonché i casi di rinuncia, revoca o riduzione del contributo concesso;

VISTO l’allegato A alla presente deliberazione recante “Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche;

RITENUTO di approvare il regolamento, di cui all’allegato A , che costituisce parte sostanziale della presente deliberazione;


Il'unanimità dei presenti  
a....

per le ragioni espresse in premessa


#### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Segretario Generale per l’adozione dei successivi adempimenti;
3. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.
4. il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul burl;

Il Segretario  
Costantino Vespasiano



Il Presidente  
Daniele Leodori





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ALLEGATO A

alla deliberazione Ufficio di Presidenza 17 settembre 2013, n. 60

**REGOLAMENTO** per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario                      Il Presidente

## CAPO I


### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

(Definizione e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in attuazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche.
2. Il presente regolamento è definito in armonia con lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, con il Titolo I, ove sono definiti i principi fondamentali che devono informare l'attività dell'Ente, per le finalità rientranti nelle competenze del Consiglio regionale del Lazio e, comunque, dirette, fra l'altro:
  - a) all'elevazione del benessere sociale, culturale, economico, della comunità rappresentata;
  - b) all'incentivazione dello sviluppo e del progresso sociale, civile ed economico;
  - c) alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, artistiche, archeologiche, storiche e ambientali del territorio regionale;
  - d) alla promozione ed alla tutela dei diritti, delle libertà civili, della dignità della persona umana, delle pari opportunità;
  - e) al miglioramento della qualità della vita della comunità rappresentata;
  - f) alla promozione della cultura della pace, della solidarietà, della cooperazione e dell'integrazione.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario Il Presidente



Articolo 2

(Soggetti destinatari)


1. I contributi, così come definiti all'articolo 1, possono essere concessi a:
  - a) Enti pubblici territoriali e loro articolazioni;
  - b) Istituzioni pubbliche;
  - c) Associazioni, Fondazioni e Comitati di cui al libro I - titolo II - capi II e III - del Codice civile, Enti civilmente riconosciuti, che siano legalmente costituiti da almeno un anno e non perseguano finalità di lucro.
2. Le persone fisiche non possono essere destinatarie dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente



## Articolo 3

### (Ambiti di intervento)


1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite nei seguenti ambiti di intervento:
  - a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
  - b) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e dello spettacolo;
  - c) sostegno ai valori educativi dello sport, alla promozione della pratica sportiva, alla promozione degli eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, alla promozione di nuovi eventi sportivi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare riferimento alle giovani generazioni; promozione delle pari opportunità nella pratica sportiva; promozione dell'attività sportiva per i diversamente abili;
  - d) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali;
  - e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
  - f) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
  - g) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, secondo le effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;
  - h) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli Comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
  - i) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
  - j) incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili;
  - k) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi economica e sociale;
  - l) sostegno alla famiglia e ai minori;
  - m) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare riferimento al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;
  - n) promozione delle attività finalizzate al sostegno della dignità della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
  - o) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità in ogni ambito;
  - p) sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità ai fini del conseguimento della piena pari opportunità;

Parte integrante deliberazione U.d.P. <sup>3</sup>

n. 60 del 17/9/2013


Il Segretario


Il Presidente



- q) promozione dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento alla formazione professionale.
2. La concessione di contributi può essere altresì disposta per:
- a) attività di cooperazione allo sviluppo, da svolgersi al di fuori del territorio nazionale nell'ambito di quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e successive modifiche;
- b) Attività di solidarietà e di aiuto destinate ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o eventi di carattere eccezionale.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario Il Presidente








## Articolo 4

### (Ambito territoriale di intervento)

1. Le attività oggetto del contributo debbono svolgersi nell'ambito del territorio della Regione Lazio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, possono essere, eccezionalmente, concessi contributi per la realizzazione di attività di particolare rilevanza finalizzate a promuovere, sostenere, diffondere, valorizzare, fuori dai confini del territorio regionale, la conoscenza delle peculiarità della Regione Lazio a fini culturali, turistici, produttivi, di solidarietà sociale.
3. Possono essere concessi contributi per attività di cooperazione allo sviluppo, da svolgersi al di fuori del territorio nazionale nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987.
4. I contributi possono essere altresì disposti per specifiche iniziative che abbiano come finalità la solidarietà e l'aiuto destinato ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o eventi di carattere eccezionale.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario                      Il Presidente



## CAPO II

### PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

#### Articolo 5

(Procedura di assegnazione di contributi previa emanazione di apposito bando)


1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono concessi previa emanazione di apposite procedure ad evidenza pubblica, predisposte dal Segretario generale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. I bandi, predisposti dal Segretario generale, debbono contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici, e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi;
  - b) le finalità che l'amministrazione persegue attraverso l'erogazione dei contributi messi a bando;
  - c) la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande ed ai fini della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale;
  - d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
  - e) i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande medesime;
  - f) i termini e modalità di rendicontazione;
  - g) le forme di pubblicità;
  - h) le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei contributi;
  - i) tutti gli elementi utili a garantire la trasparenza e a favorire la partecipazione degli interessati.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva i bandi e domanda, con il medesimo provvedimento, l'adozione dei relativi atti di gestione al Segretario generale.
4. I bandi e le graduatorie di cui al successivo comma 6 debbono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.
5. Il Segretario generale nomina e presiede la Commissione per l'esame delle richieste di contributo pervenute con riferimento al bando, provvede alla sua convocazione e ne coordina i lavori.
6. Al termine dei lavori la Commissione di cui al comma 5, stila un'apposita graduatoria distinta per:
  - a) soggetti assegnatari;
  - b) soggetti non assegnatari in possesso dei requisiti;

Parte integrante deliberazione U.d.P. 6

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente



c) soggetti esclusi perché non in possesso dei requisiti.

La Commissione trasmette la graduatoria al Segretario generale per i successivi adempimenti.


7. Il Segretario generale, al termine della procedura, con propria determinazione, approva la graduatoria di cui al comma 6 e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per presa visione. Provvede all'adozione dei successivi atti di gestione, fino alla rendicontazione e liquidazione, secondo quanto disciplinato nel capo III.

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente



Articolo 6

(Procedura di assegnazione di contributi senza emanazione di apposito bando)


1. Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b) l'Ufficio di Presidenza, con propria motivata deliberazione, preceduta dall'istruttoria eseguita dal Segretario generale, può decidere l'assegnazione di contributi senza previa emanazione di bando pubblico.

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario



Il Presidente



Articolo 7

(Adempimenti del Segretario generale)

1. Spetta al Segretario generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento:
  - a) elaborazione dei bandi e procedure amministrative connesse;
  - b) predisposizione degli atti da trasmettere all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di approvazione dei bandi;
  - c) pubblicazione dei bandi e delle graduatorie;
  - d) raccolta delle richieste di contributo e istruttoria della procedura di assegnazione;
  - e) adozione dei provvedimenti di assegnazione di contributo;
  - f) pubblicità delle procedure di assegnazione;
  - g) gestione delle fasi operative afferenti la liquidazione, con specifico riferimento alla verifica ed al controllo dei rendiconti presentati dai soggetti assegnatari;
  - h) attività di controllo e verifica sui soggetti assegnatari;
  - i) adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento agli articoli 26 e 27.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 12/9/2013  
Il Segretario Il Presidente  
  


Articolo 8

(Verifica di regolarità contabile e copertura finanziaria)

1. Il Direttore del Servizio competente in materia di bilancio esprime il parere preventivo di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria di tutti i provvedimenti disciplinati dal presente regolamento aventi rilevanza economico/finanziaria.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario Il Presidente



### CAPO III


#### DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI

##### Articolo 9

(entità dei contributi assegnabili)

1. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 90 per cento del costo complessivo dell'iniziativa presunto e dichiarato dal soggetto richiedente.
2. Il totale della somma dei contributi, compreso quello della Presidenza del Consiglio regionale e delle eventuali altre entrate non può, in nessun caso, essere superiore al totale del costo complessivo dell'iniziativa.
3. Il limite di cui al comma 1 non si applica in caso di assegnazione di contributo a beneficio di iniziative in campo sociale, nonché di interventi disposti a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
4. È consentita la concessione di un'anticipazione, nella misura massima del 15 per cento del contributo assegnato, previa richiesta scritta e motivata da presentarsi a cura dell'assegnatario del contributo. La disciplina sulle modalità di richiesta dell'anticipazione è contenuta nel bando.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora intendano richiedere l'anticipazione di cui al comma 4, debbono presentare polizza fideiussoria nelle forme e con le modalità disciplinate dal bando.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario Il Presidente



Articolo 10

(Rendicontazione e liquidazione dei contributi)


1. La liquidazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve, in ogni caso, contenere almeno i due seguenti elementi:
  - a) relazione sulle attività ed i risultati dell'iniziativa;
  - b) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate, nonché tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle voci di spesa ammesse al contributo in conformità alla normativa vigente.
3. La liquidazione del contributo è disposta dal Segretario generale.
4. Con successiva circolare del Segretario generale del Consiglio regionale è definita la disciplina di dettaglio avente ad oggetto le modalità ed i termini della rendicontazione di cui al comma 1. Tale disciplina deve essere integralmente riportata nei bandi emanati ai sensi del presente regolamento.

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente






## Articolo 11

(Controlli e verifiche sulle attività e sui soggetti beneficiari)

1. Il Segretario generale dispone, a campione, i seguenti controlli e verifiche che possono essere effettuati anche nella sede ove si svolge l'iniziativa:
  - a) verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa anche attraverso materiale fotografico, audio o video;
  - b) verifica sulla regolarità di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
  - c) verifica circa la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;
  - d) controlli su tutti gli obblighi ed adempimenti di competenza del soggetto beneficiario in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Parte integrante ~~del~~ deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013  
Il Segretario Il Presidente




## Articolo 12

(Revoca, rinuncia, riduzione del contributo)

1. Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:
  - a) qualora l'iniziativa non abbia avuto luogo entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo;
  - b) qualora, dal rendiconto o dall'attività di verifica di cui all'articolo 10, l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nell'atto di assegnazione;
  - c) qualora la somma delle entrate proprie e da contributo, escluso il contributo della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, risulti pari o superiore alla spesa documentata;
  - d) qualora il beneficiario presenti la rendicontazione fuori dai termini previsti dal bando o dal provvedimento di concessione del contributo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b).
2. Il provvedimento di revoca di cui al comma 1 è disposto dal Segretario generale.
3. Il beneficiario ha facoltà di rinuncia al contributo.
4. In fase di liquidazione, il contributo è ridotto qualora il consuntivo di spesa presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato. La riduzione è calcolata entro il limite del 90 per cento della spesa complessiva sostenuta avuto riguardo per quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. La riduzione è disposta con provvedimento motivato a cura del Segretario generale.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 12/9/2013  
Il Segretario Il Presidente




Articolo 13

(Rimodulazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario può richiedere, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, una rimodulazione del progetto che deve essere concordata con l'Amministrazione del Consiglio regionale, previa verifica da parte dell'Ufficio di presidenza circa la permanenza delle finalità di perseguimento dell'interesse generale nel realizzare l'iniziativa rimodulata. Il Segretario generale adotta il provvedimento di rimodulazione sulla base della decisione dell'Ufficio di Presidenza.
2. La rimodulazione è comunque disposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 12/9/2013  
Il Segretario Il Presidente



Articolo 14

(Termini di conclusione dei procedimenti)

1. Per l'assegnazione dei contributi disciplinati dal presente regolamento il termine di conclusione del procedimento è stabilito nei relativi bandi o avvisi e non può in ogni caso superare il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla scadenza dei bandi o avvisi medesimi.
2. L'erogazione del contributo è disposta entro i 30 giorni successivi alla consegna della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente



Articolo 15

(Dotazione finanziaria)


1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 legge regionale 8/1997, nel bilancio annuale viene prevista la dotazione finanziaria annuale da destinare alla concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente



Articolo 16

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 60 del 17/9/2013

Il Segretario

Il Presidente

